



*CEI – Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica*



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

**Mediazione  
e offerta formativa  
dell'Irc nei contesti  
culturali allargati  
dei percorsi  
scolastici**

**Corso Nazionale  
di Aggiornamento  
per docenti di religione cattolica**

*'formatori di formatori'  
in servizio nelle scuole statali  
di ogni ordine e grado*

**Assisi**

**18-20 febbraio 2013**

**Prospettive  
dopo le Intese**

**Prof. Sergio CICALI**

*Consulente del Servizio Nazionale Irc della CEI*



Il titolo parla di Intese al plurale, perché il 28-6-2012 sono state firmate due Intese, di ben diverso valore, tra il Miur e la Cei. In aderenza a questa impostazione plurale ci muoveremo sul versante istituzionale (Dpr 175/12) e sul versante didattico (Indicazioni primo e secondo ciclo), senza trascurare un cenno introduttivo ad alcune recenti Intese con le confessioni non cattoliche, entrate in vigore recentemente, per sottolineare l'orizzonte plurale in cui si inserisce l'Irc.

## 1. Le Intese con le confessioni non cattoliche

Attualmente sono in vigore 11 Intese:

- con la Tavola valdese (legge 449/84, modif. con leggi 409/93 e 68/09);
- con le Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (legge 516/88, modif. con leggi 637/96 e 67/09);
- con le Assemblee di Dio in Italia (legge 517/88);
- con le Comunità ebraiche italiane (legge 101/89, modif. con legge 638/96);
- con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (legge 116/95, modif. con legge 34/12);
- con la Chiesa evangelica luterana (legge 520/95);
- con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale (legge 126/12);
- con la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (legge 127/12);
- con la Chiesa apostolica in Italia (legge 128/12);
- con l'Unione buddhista italiana (legge 245/12);
- con l'Unione induista italiana (legge 246/12).

Un'Intesa con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova è stata firmata nel 2000 e nel 2007, ma non è stata ancora trasformata in legge. Le ultime due Intese sono le prime ad essere stipulate con confessioni non appartenenti al ceppo giudaico-cristiano.

In materia di "insegnamento religioso" le cinque Intese più recenti stabiliscono quanto segue (ripetendo di fatto quanto era stato definito già nelle Intese precedenti).

Ortodossi	Mormoni	Pentecostali	Buddisti	Induisti
<p><i>Art. 12 - Insegnamento religioso nelle scuole</i></p> <p>1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.</p> <p>2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste</p>	<p><i>Art. 9 - Insegnamento religioso nelle scuole</i></p> <p>1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.</p> <p>2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei pro-</p>	<p><i>Art. 9 - Insegnamento religioso nelle scuole</i></p> <p>1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.</p> <p>2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei pro-</p>	<p><i>Art. 6 - Insegnamento religioso nelle scuole</i></p> <p>1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alle alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potestà su di essi.</p> <p>2. È riconosciuto a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce</p>	<p><i>Art. 6 - Insegnamento religioso nelle scuole</i></p> <p>1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista rappresentata dall'UII.</p> <p>2. La Repubblica riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.</p> <p>3. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma</p>

<p>forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.</p> <p>3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.</p>	<p>grammi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.</p> <p><i>Art. 10 - Richieste in ordine allo studio del fatto religioso</i></p> <p>1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.</p> <p>2. L'attività prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni.</p> <p>3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.</p>	<p>grammi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.</p> <p><i>Art. 10 - Richieste in ordine allo studio del fatto religioso</i></p> <p>1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.</p> <p>2. L'attività prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni.</p> <p>3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.</p>	<p>nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UBI con le medesime istituzioni.</p> <p>3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'UBI.</p>	<p>2, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.</p> <p>4. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'UII il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dall'UII con le medesime istituzioni.</p> <p>5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4 sono a carico dell'UII.</p>
---	---	---	--	---

## 2. L'Intesa quadro sull'Irc (Dpr 175/12)

Il Dpr 175/12 ha aggiornato il quadro normativo che regola l'Irc, tenendo conto delle novità intervenute nel sistema scolastico dopo la prima Intesa (1985).

Viene ridefinito e soprattutto semplificato il repertorio di titoli di qualificazione degli Idr. È oggi più facile identificare il profilo dell'Idr (e, per certi aspetti, dell'Irc), che di fatto è descritto dal curriculum di scienze religiose. Gli altri titoli sono infatti validi anche per l'Irc ma nati per altre finalità (licenze e baccalaurati, seminario). È significativa la scomparsa del diploma triennale di scienze religiose che andava a convalidare un generico diploma secondario o una generica laurea civile: la formazione dell'Idr non può essere generica ma specifica (e di alto livello: minimo cinque anni).

### Problemi aperti:

1. La laurea triennale in scienze religiose non è sostitutiva del precedente diploma triennale ma propedeutica alla indispensabile laurea magistrale. Sanatorie per casi particolari? Idr nominati come supplenti se in possesso di laurea triennale? Regolarizzazione entro il 2017.
2. Il master per insegnanti di classe dovrà essere un curriculum ridotto di scienze religiose. Frequentabile solo da chi ha già una laurea magistrale. Esclusi i diplomati magistrali. Partirà dal 2013-14? Difficoltà organizzative per il numero presumibilmente scarso di iscrizioni.
3. Sopravvive un percorso privilegiato per diaconi e religiosi nelle scuole dell'infanzia e primarie (punto 4.2.2.b). È ancora in vigore la delibera Cei n. 42bis del 1987 che riconosce la sola scuola di formazione teologica. La disposizione risulta squilibrata rispetto al quadro attuale.
4. Gli Idr di scuola cattolica devono avere la stessa qualificazione dei colleghi di scuola statale (idoneità e titoli). Il problema può riguardare soprattutto gli insegnanti di classe poiché dovrebbero essere questi a impartire l'Irc: se non sono qualificati devono prendere il master (e intanto?).

### Ulteriori questioni non affrontate dalla revisione dell'Intesa:

1. L'Irc nell'istruzione e formazione professionale (Ifp) avrebbe richiesto una trattazione specifica, poiché si presume di dover applicare nell'Ifp le stesse regole della scuola secondaria superiore, ma non c'è nessun riferimento normativo pattizio. Tutto discende dall'art. 18 del DLgs 226/05, che riconosce l'Irc come livello essenziale di prestazione da garantire nei percorsi di Ifp. Si aprono diversi problemi: superamento della "cultura religiosa" già impartita nei corsi gestiti da enti cattolici; individuazione di Idr specialisti qualificati; applicazione integrale del Concordato (facoltatività e attività alternative).
2. La valutazione dell'Irc non è materia pattizia, ma il regolamento della valutazione (Dpr 122/09) ha rimesso unilateralmente a una revisione dell'intesa l'eventuale modifica del regime valutativo dell'Irc: attualmente permane l'uso del giudizio, nonostante vecchie rassicurazioni del ministro Gelmini, mai attuate, circa la possibilità di estendere il voto numerico anche all'Irc.
3. Un eventuale secondo concorso per l'Irc dovrà ovviamente tenere conto del nuovo quadro di titoli di qualificazione e precisare con estrema chiarezza quali titoli daranno accesso al concorso (soprattutto in base alla data di conseguimento) e quali requisiti di servizio saranno necessari (in quanto integrativi dei titoli, non ai fini di una riserva di posti).

### 3. L'Intesa sulle Indicazioni

L'assetto didattico ordinamentale della scuola italiana *sembra* essersi assestato e quindi si può lavorare nei prossimi anni ad un serio programma di aggiornamento degli Idr per diffondere e rendere sempre più condivisa la nuova impostazione. Potrà e dovrà ripartire una importante fase di elaborazione di nuovi libri di testo, che nei prossimi anni andranno a sostenere la nuova prassi didattica (sebbene il libro di testo appaia un po' in crisi anche nella nuova versione elettronica).

Sono state appena emanate con regolamento del 16-11-2012 le nuove "Indicazioni per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione", che sono state pubblicate in un fascicolo speciale degli Annali della Pubblica Istruzione, nel quale sono state inserite anche le Indicazioni per l'Irc approvate con Dpr 11-2-2010 per il primo ciclo e la scuola dell'infanzia.

Le nuove Indicazioni per il primo ciclo confermano sostanzialmente l'impianto di quelle del 2007 (Fioroni), con alcuni aggiustamenti formali e di contenuto intervenuti al termine di un ampio processo di consultazione in cui anche il mondo cattolico ha fatto sentire la sua voce. La novità più significativa, almeno per l'Irc, può essere la scomparsa delle aree disciplinari, che non sono più fissate centralmente ma possono essere liberamente costituite dalla singole scuole autonome. L'Irc aveva scelto di andarsi a collocare nell'area linguistico-artistico-espressiva, ma ora quella indica-

zione – senza che ci sia bisogno di una sua abrogazione formale – viene a cadere e rimane come semplice “raccomandazione” nel caso in cui si vadano a ricostituire le aree all’interno della scuola. Ciò che gli Idr devono ricordare è che la loro disciplina opta preferibilmente per una identità di carattere linguistico-comunicativo: la religione va vista come modalità di relazione (con gli altri e con l’Altro), cioè come fenomeno costitutivo della natura umana e non come sua manifestazione esteriore, quale potrebbe essere se si optasse per l’area storico-geografica.

Le Indicazioni e Linee Guida per l’Irc nel secondo ciclo si presentano con la grossa novità della quadruplicata articolazione (licei, tecnici, professionali, Ifp), cui dovrebbe tendenzialmente corrispondere una equivalente rielaborazione dei nuovi libri di testo. Le differenze tra i diversi percorsi non sono sostanziali ma indicano attenzioni culturali e pedagogiche diverse, che gli Idr dovrebbero tenere ben presenti. Agli stessi Idr, poi, è affidata la responsabilità di adattare le Indicazioni per la propria tipologia di scuola all’indirizzo specifico di studi.

La principale novità riguarda il settore dell’Ifp, dove l’introduzione dell’Irc non può contare su una tradizione precedente e deve inserirsi, anche a livello didattico, con gradualità e correttezza. Sono auspicabili iniziative di formazione per gli Idr che andranno a prestare servizio in quel settore.

Tra le acquisizioni che possiamo considerare provvisoriamente definitive c’è il quadro ordinamentale (che non dovrebbe subire modifiche radicali, anche se si vanno aggiungendo nuovi indirizzi nel secondo ciclo), la scelta non sempre convinta per la strategia delle competenze (acquisizione sostenuta dall’Europa ma osteggiata da varie parti politico-culturali in Italia), l’attenzione alla valutazione (non solo all’interno della classe o della scuola, ma anche in comparazioni nazionali e internazionali, quindi con l’uso sempre più diffuso di strumenti oggettivi di misurazione, che dovrebbero allargare il discorso alla valutazione complessiva del sistema).

Per quanto riguarda il costrutto della competenza, occorre sviluppare e approfondire la riflessione sulla sua natura e sulla sua applicazione in ambito religioso. Di competenza si può parlare in molti modi e non è indifferente il concetto da cui si parte; la stessa definizione ufficiale europea merita di essere discussa. Ai fini dell’Irc la scelta delle competenze vuol dire anzitutto centralità dell’alunno e valorizzazione del suo contributo alla costruzione del proprio sapere. Ciò comporta che in campo religioso deve essere valorizzato il coinvolgimento personale con i contenuti della disciplina, prestando particolare attenzione ai confini sempre insuperabili con la catechesi. La Rc è oggetto culturale da studiare, ma – in teoria come ogni altra disciplina – da trasformare in possesso personale evitando una relazione solo di osservazione esteriore.

Le competenze devono diventare a loro volta oggetto di valutazione. E ciò pone problemi ulteriori all’Irc, che non può più rimanere ancorato all’interesse e al profitto quali criteri di valutazione individuati da una legislazione risalente a oltre ottant’anni fa.

Le competenze devono poi essere anche certificate. E ciò pone un’altra serie di problemi all’Irc, che finora è rimasto ai margini dei documenti di certificazione. In primo luogo va chiarita la funzione della certificazione (estremamente circoscritta, più di quanto si voglia far credere); in secondo luogo l’Irc non può rimanere escluso da queste procedure.

Con il prossimo governo si dovranno affrontare questi problemi: da un lato con la revisione del regolamento della valutazione, dall’altro con l’atteso modello di certificazione al termine del primo ciclo (che dovrebbe fornire indicazioni unitarie alle scuole, che dal 1999 hanno adottato una modulistica estremamente varia e di solito strettamente aderente alle discipline, con o senza la partecipazione dell’Irc).

Per quanto riguarda i contenuti specifici dell’Irc, si può richiamare sinteticamente e conclusivamente l’attenzione sulla struttura delle Indicazioni per il primo e il secondo ciclo.

Nell’epistemologia della disciplina è importante sapere come si articola la proposta didattica: quattro ambiti tematici nel primo ciclo, tre aree di significato nel secondo ciclo. Si può verificare il ruolo di queste partizioni nella prassi didattica e sarebbe auspicabile tracciare un percorso di continuità verticale tra primo e secondo ciclo. A tale scopo non dovrebbe essere trascurata una attenta riflessione sulle presentazioni che nei due cicli scolastici vengono fatte della disciplina Irc: sono te-

sti estremamente sintetici ma altrettanto densi, che per la prima volta descrivono in un documento ufficiale l'identità dell'Irc.

A titolo puramente esemplificativo della riflessione che può essere condotta sulle Indicazioni, si propongono due tabelle riassuntive con gli obiettivi più ricorrenti (in base a una ricognizione del tutto soggettiva) nel primo e nel secondo ciclo.

### Tematiche più ricorrenti nelle Indicazioni per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo

	Infanzia	Primaria		Secondaria di I grado		Totale
		Traguardi	Obiettivi	Traguardi	Obiettivi	
Bibbia	2	2	6	1	3	14
Inculturazione	2	2	4	2	4	14
Gesù	1	2	6	1	1	11
Pluralismo	1	1	4	2	2	10
Dio	2	1	4	-	2	9
Morale	2	-	3	2	2	9
Linguaggio	3	-	4	1	1	9
Chiesa	1	1	3	1	2	8
Domande di senso		2	1	2	2	7
Vissuto religioso	3	3	-	-	-	6

### Tematiche più ricorrenti negli Osa del secondo ciclo

	Licei	Tecnici	Professionali	Ifp	Totale
Bibbia	6	7	8	6	27
Tracce del cristianesimo nella cultura	7	7	7	4	25
Tematiche morali	7	6	6	6	25
Pluralismo religioso	4	6	6	5	21
Presenza storica della Chiesa	5	5	5	3	18
Domande di senso	4	4	4	4	16
Relazioni umane e affettività	3	4	4	4	15
Gesù Cristo	3	4	4	3	14
Tematiche teologiche	3	2	2	2	9
Storia della salvezza	2	2	2	-	6

È facile notare come sia oggi costitutivo dell'Irc un prioritario approccio biblico, seguito dagli effetti culturali del fenomeno religioso e dagli orizzonti plurali in cui la proposta didattica deve andare a collocarsi. È ovvio che tocca all'Idr mediare concretamente queste proporzioni, ma dalle indicazioni ministeriali viene un invito difficilmente eludibile.